

Avv. Salvatore M.A. Spataro
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it
pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI TORINO
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

E CONNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

Per il prof. Pietro PUCCIA, nato a Pachino (SR), il 18/02/1959, C.F. PCCPTR59B18G211G, ivi residente in viale Aldo Moro n. 212, rappresentato e difeso per procura congiunta al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (C.F. SPTSVT70H14C351Q - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095383876), la cui indicazione pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588)
 - l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F. 97613140017)
- entrambi domiciliati *ope legis* c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino.

PER IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL CORRETTO RIPRISTINO DELLA CONDIZIONE DI "RISERVISTA" EX L.68/99 IN SENO ALLE GPS 2022/24 DELLA PROVINCIA DI TORINO, CL. B014 E CD. SOSTEGNO INCROCIATE, NONCHÉ PER LA RETTIFICA DELLE OPERAZIONI DI NOMINA ANNUALE CON LE CONSEGUENTI RETTIFICHE CONTRATTUALI CHE CONSENTANO LA SODDISFAZIONE DEL DIRITTO AL RECLUTAMENTO, PREVIA EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI, OVE OSTATIVI ALLA TUTELA DEL DIRITTO INVOCATO

PREMESSA SUI FATTI
E RICOSTRUZIONE DELLE FONTI

Il ricorrente è docente precario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, inserito in Graduatoria provinciale per le supplenze (di seguito GPS) della provincia di Torino, per l'insegnamento nelle classi di concorso B014 – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni, II fascia e sostegno incrociate per la scuola secondaria di II grado.

Giova premettere una brevissima disamina in ordine alle GPS.



SULLE GPS

Le GPS sono state istituite per la prima volta per mezzo dell'O.M. 60/2020 ai sensi della disposizione di cui all'articolo 4¹, commi 6-bis² e 6-ter³, della Legge 3 maggio 1999, n°124 per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Con l'Ordinanza ministeriale n°60/2020 il Ministero dell'Istruzione ha quindi costituito le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, le c.d. GPS, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, al conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, ed ha altresì disposto l'aggiornamento delle graduatorie di istituto.

L'ordinanza ha previsto che le GPS per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, siano suddivise in due fasce:

- la prima costituita dai docenti abilitati;
- la seconda costituita dai docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) per le classi di concorso su posto comune è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica classe di concorso, congiunto alternativamente

- a) al possesso dei 24 CFU oppure, in alternativa
- b) al possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o altro grado oppure, in alternativa
- c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

2) per i posti di sostegno

¹ L'art. 4 della legge 124/1999, infatti, reca la disciplina delle "Supplenze" e stabilisce che "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

² "6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

³ 6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".



- a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
- b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

I. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

II. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Dunque, le GPS, previste dalla legge 124/1999 allo specifico ed espresso scopo di conferire supplenze su base provinciale relativamente a posti disponibili in quanto vacanti relativamente ad un intero anno scolastico, risultano compiutamente istituite dall'O.M. 60/2020 che, proprio per realizzare tale finalità, ha disciplinato le procedure di prima composizione disponendo la pubblicazione di graduatorie efficaci per il biennio 2020/2022.

Tali graduatorie, per effetto delle sopravvenute disposizioni di cui all'O.M. 112/2022, sono state di fatto aggiornate ed integrate essendo stata prevista effettivamente la possibilità di:

- 1. presentare domanda per richiedere o l'inserimento ex novo, per coloro che siano venuti in possesso dei requisiti di accesso con decorrenza dal 6.8.2020, ovvero con decorrenza dalla data di scadenza della proposizione dell'istanza di inserimento disposta dall'O.M. 60/2020; o l'aggiornamento del punteggio per coloro che fossero già inseriti ovvero di cambiare l'ambito di inserimento;
- 2. oppure non presentare domanda, e semplicemente rimanervi inseriti senza mutare punteggio e sede.

Dunque, di fatto, le GPS istituite dall'O.M. 60/2020 non sono decadute né sono state private di efficacia, essendo state piuttosto oggetto di una specifica procedura di mero aggiornamento ed integrazione dal momento che coloro che non presentano alcuna istanza ai sensi dell'O.M. 112/2022 restano comunque inseriti nelle graduatorie, in forza della propria inclusione già disposta ai sensi dell'O.M. 60/2022.



Sulla costituzione delle GPS 2022/24

Dunque, come si diceva, le GPS, istituite dall'O.M. 60/2020, sono poi state oggetto di una specifica procedura di aggiornamento ed integrazione ai sensi dell'O.M. 112/2022.

Con la detta Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022, resa ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter del D.L. n. 22/2020, il Ministero dell'Istruzione ha infatti disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno.

In particolare l'art. 3, co. 1, della predetta O.M. n. 112 prevede che:

"Ai sensi dell'articolo 4, co. 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)", vale a dire delle supplenze annuali o fino alla fine delle operazioni didattiche rese disponibili entro la data del 31 dicembre, su posto comune o di sostegno. Per le suddette graduatorie provinciali (GPS) è previsto, dunque, che saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche che residueranno successivamente allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Quanto all'istanza per l'inserimento nelle predette graduatorie è previsto che, esclusivamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica, *"gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti"* (art. 7).

Giova, ancora, ripetere che, a mente della stessa O.M., si poteva pure non presentare domanda, rimanendo semplicemente inseriti in GPS senza mutare punteggio e sede.



Successivamente, l'Amministrazione, con la Nota prot. n.28597 del 29/07/2022, a firma della Direzione Generale per il personale scolastico, ha emanato le Istruzioni operative per il reclutamento.

La menzionata nota contiene un passaggio dedicato alle assunzioni dei riservisti, laddove ricorda che *"...Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali..."*, e in tale passaggio, correttamente il Ministero ricorda come il detto diritto spetti sia con riferimento alle GAE, che con riferimento alle Graduatorie provinciali (GPS).

SULLA DOMANDA DEL RICORRENTE

Come anticipato in premessa, il ricorrente si è inserito per la prima volta nelle GPS nel 2020, per la classe di concorso B014 – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni.

Occorre, preliminarmente, evidenziare che il prof. PUCCIA appartiene alle cd. *categorie protette* di cui alla Legge n. 68 del 1999, quale invalido civile, nonché in regola con le procedure di iscrizione al collocamento mirato.

Proprio in virtù della prevista riserva, nel corso della vigenza delle GPS per l'a.s. 2020/22, il docente è stato destinatario di una supplenza, svolta presso l'I.I.S. "A. Prever" di Pinerolo, fino al termine delle attività didattiche.

Dunque, in occasione della procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per il biennio 2022/2024, il docente presentava la relativa domanda, attraverso l'applicazione telematica predisposta dal Ministero, per aggiornare la propria posizione, quanto alla propria classe di concorso ed al solo scopo dell'attribuzione del punteggio relativo al servizio svolto durante il pregresso biennio scolastico 2020/2022.

Accadeva, tuttavia, che all'atto della compilazione della stessa domanda, il prof. PUCCIA, per mero errore materiale, ripetesse la propria condizione, già efficacemente documentata nel precedente biennio, di invalido appartenente alle categorie protette e, quindi, di titolare del beneficio della "riserva" nell'area relativa alle "preferenze" piuttosto che in quella appositamente destinata alle "riserve", circostanza questa che, di fatto, ne ha impedito l'utile reclutamento.



Si pongono qui a raffronto gli estratti della domanda del 2020 e della domanda del 2022, per pronta leggibilità del dato di interesse:

Così era compilata telematicamente la domanda del 2020:

Numero protocollo:

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1140786.27-07-2020.

TITOLI DI RISERVA

II/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di riserva:			
N) Invalido civile			
Ente	Asp Siracusa		
Data del riconoscimento	21/12/2016	Numero dell'atto	3930729510597
Dichiaro di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/99 della provincia di			
Provincia	SR		
Estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento	iscrizione n. 27887 del 20/11/2017		

Così, invece, è stata redatta la domanda del 2022:

Numero protocollo:

m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7493660.27-05-2022.

TITOLI DI PREFERENZA

II/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di preferenza:			
4) Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato			
Ente	inail e inps		
Data	21/12/2016	Numero dell'atto	3930729510597
19) Invalido o mutilato civile			
Ente	inail e inps		
Data	21/12/2016	Numero dell'atto	3930729510597
20) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma			
Ente	esercito italiano		
Data	01/03/1982	Numero dell'atto	165-64
21) Aver prestato, senza demerito, servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni			



Si può riscontrare l'evidenza dell'errore di mera compilazione della domanda, avendo il ricorrente inteso valersi del medesimo verbale di accertamento dell'invalidità civile, identificato dal medesimo n.ro di protocollo e dalla identica data di rilascio.

Invero, l'Amministrazione scolastica era in possesso di tutti i dati utili alla corretta attribuzione del giusto punteggio al ricorrente ai fini dell'inserimento, atteso che la detta condizione di titolare di "riserva" risultava regolarmente documentata nella compilazione della medesima domanda per la formazione delle GPS relative al precedente biennio 2020/22 e, dunque, già nota e nel governo dell'Amministrazione.

In data 01/08/2022, sul sito dell'USR Piemonte - Ambito Territoriale di Torino veniva pubblicato il Decreto (prot. n. 9324) con allegati gli elenchi delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Torino, valevoli per il biennio 2022/2024 (cfr. all. n. 6).

Dai detti elenchi la posizione del docente PUCCIA, nella graduatoria II fascia - SS, per la classe B014 risultava essere la seguente:

- Posizione n. 249, punteggio totale **pt. 31,50** (cfr. all. n. 7):

All'atto della pubblicazione delle graduatorie, dunque, il ricorrente è risultato inserito a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie SS, per la classe B014, tuttavia, si avvedeva, con riguardo alla propria domanda di aggiornamento del 27/05/2022⁴, di aver dichiarato, per mero errore materiale, i propri "titoli di riserva" piuttosto che nella sezione dedicata, in quella predisposta, invece, per i "titoli di preferenza".

Dunque, a causa di tale svista l'Amministrazione scolastica ometteva di tenere nel debito conto la condizione di riservista prevista dalla citata Legge n. 68/1999, benché i titoli in questione fossero in possesso dell'Amministrazione e fossero stati correttamente dichiarati e specificati dal ricorrente nella originaria domanda di inserimento nelle graduatorie, presentata nel biennio precedente e rinnovati anche in questa sede, seppur in diversa sezione.

Il docente si preoccupava, quindi, di segnalare prontamente l'anomalia all'Ufficio scolastico territoriale di Torino, anche a mezzo questo Difensore con propria sollecitazione PEC del 19/10/2022 (cfr. all. n. 9), senza tuttavia ricevere alcun compiuto riscontro e vedendosi oggi costretto, onde evitare di

⁴ Prot. n. 7493660 del 27/05/2022.



subire pregiudizi irreparabili, ad agire in giudizio per il riconoscimento dei detti titoli di riserva.

DIRITTO

La vicenda che ci occupa va, anzitutto, esaminata alla luce della disciplina sull'errore riconoscibile, che impone l'attivazione del cd. soccorso istruttorio e, quindi, vagliata anche in considerazione del rilievo da attribuirsi all'art. 3 della L. n°68/1999.

Si è, infatti, in presenza, con tutta evidenza, di un mero errore materiale agevolmente rilevabile e risolvibile attraverso l'esame comparato delle dichiarazioni rese nelle domande di inserimento/aggiornamento per gli aa.ss. 2020/22 e 2022/24, esame stimolato, peraltro, dal medesimo ricorrente con i reclami inoltrati all'Ufficio scolastico.

Al riguardo, è opportuno rilevare che la stessa O.M. n. 112 (art. 8, co. 6) prevede la possibilità per l'Amministrazione di procedere alla rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti dal docente, stabilendo espressamente che *"in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali **procedono** alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*.

Dunque, anche in caso di riscontrato errore materiale o di omissione parziale di un dato nella compilazione del format – che peraltro non comporta motivo di esclusione dalla graduatoria –, l'Ufficio scolastico avrebbe dovuto procedere senz'altro al riconoscimento del titolo di riserva, in ossequio anche ai generali principi di ragionevolezza, correttezza, imparzialità e buona fede cui deve uniformarsi l'azione amministrativa.

Ma vi è di più.

Come si diceva ampiamente, la procedura disciplinata dall'O.M. 112/2022 prevedeva anche la possibilità di non presentare alcuna domanda, il che avrebbe determinato comunque il mantenimento dell'esatta posizione posseduta nel precedente biennio, sicché anche laddove, all'atto del recapito della nuova istanza del 2022, il ricorrente avesse, come in effetti ha, erroneamente riempito la sezione dedicata ai titoli di riserva, ciò non equivale a far ritenere e concludere che egli avesse inteso non far valere più la



condizione di riservista, già posseduta, documentata e riconosciuta dalla stessa Amministrazione (!).

Peraltro, anche a voler prescindere dalle argomentazioni sopra esposte, la riserva ex Legge 68/1999 reclamata dal ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta, in ogni caso, attraverso la concessione del c.d. "soccorso istruttorio", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, certamente applicabile alla fattispecie per cui è causa.

A mente, infatti, della citata disposizione, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee od incomplete, accertando d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, la P.A. può chiedere il rilascio di dichiarazioni e procedere alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Nella specie il ricorrente ha presentato la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti ed è in possesso dei requisiti richiesti.

Attraverso l'esercizio del predetto soccorso l'Amministrazione non va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si limita ad adeguare la stessa agli elementi di fatto, incontestati e di cui, peraltro, è già a conoscenza.

Il soccorso istruttorio, infatti, è dovuto in questo caso in relazione alla valutazione di uno *status* **pacificamente posseduto** e non agli elementi essenziali della domanda, presentata nei termini e da un soggetto legittimato: si tratta in sostanza di una regolarizzazione meramente formale, relativa a una condizione già dichiarata dal ricorrente nella domanda 2020/22 e già riconosciuta e valutata dal Ministero (cfr. Trib. Lav. Venezia, Sent. n.313 del 04/05/2022).

Nel caso che ci occupa, la mancata attivazione del "soccorso istruttorio", non troverebbe giustificazione neanche opponendo quale limite alla sua applicazione il rispetto della *par condicio* degli altri aspiranti inseriti in graduatoria o la circostanza che ci si trovi in presenza di una procedura informatizzata e di massa, considerato, tra l'altro, che – per come già detto – non si sarebbe trattato di regolarizzare un dato non fornito (si ribadisce,



ancora una volta, che la condizione in questione era stata dichiarata e dettagliata nella domanda del 2020/2022 ed è stata inserita anche nel 2022, ma in altra sezione), ma solamente di risolvere una mera incongruenza della domanda stessa in ordine al dato fornito e, peraltro, immediatamente riconoscibile dal mero esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 16/03/2022, n. 3031).

Al riguardo, la giurisprudenza, concordemente, ritiene che «[...] mentre l'integrazione documentale non è ammessa in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio concorsuale, nessun ostacolo si ravvisa per la mera regolarizzazione.

Del resto, l'art. 6 della L. 241/1990 che attribuisce all'Amministrazione poteri di acquisizione di atti e di rettifica delle domande, va interpretato restrittivamente proprio per la necessità di rispettare il principio della par condicio di tutti i partecipanti alla procedura".

" [...] I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio [...] vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente) (Cons. St. 5413/2021 e precedenti conformi ivi citati)" [...].».

E ancora: «In definitiva, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio si rinviene nella "mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio" mentre, in ogni altro caso, ove il candidato abbia allegato i titoli con l'ordinaria diligenza da lui esigibile "il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili [...] rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza» (Trib. Lav. Roma, sentenza del 30/03/2022 n.2936, estensore Tizzano).



Dunque, il principio alla base del soccorso istruttorio può operare “[...] *purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento*” (così in Cons. Stato n. 4917/2021).

La mancata attivazione del richiamato principio ha, quindi, determinato una evidente disparità di trattamento tra i candidati, nonché la violazione del principio del *favor participationis* e, inevitabilmente, una lesione del principio di buon andamento della P.A.⁵, oltre che dei generali principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, il ricorso all’attività ausiliatrice e suppletiva della Pubblica Amministrazione nell’integrazione della domanda era assolutamente giustificabile e dovuto, in quanto nel caso di specie il doveroso intervento della P.A. non confliggeva affatto con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti.

Come costantemente affermato in giurisprudenza, *“In materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all’interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare.”* (T.A.R., L’Aquila, sez. I, 01/04/2021, n. 172).

“Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall’art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost., quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o

⁵ “L’attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessario proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali”. In termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19/07/2021, n. 5413 e Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2021, n. 2226.



documenti già completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Più in generale, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione" (T.A.R. Napoli, sez. V, 03/03/2020, n. 1000).

Ciò che caratterizza l'errore "soccorribile", prosegue la giurisprudenza, è la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiute ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto (T.A.R. Bari, sez. I, 04/03/2019, n.324).

Nel caso a mano, come più volte evidenziato, si è in presenza proprio di un "errore soccorribile", in quanto il ricorrente aveva già dichiarato la propria condizione nella domanda presentata per il biennio precedente (2020/2022) e sulla base della quale, tra l'altro, era stato destinatario, proprio in virtù della prevista riserva, di una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'I.I.S. "A. Prever" di Pinerolo e la relativa documentazione era, quindi, stata ulteriormente vagliata all'esito della conferma dell'incarico.

Non era inoltre necessaria alcuna indagine finalizzata alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, era facilmente individuabile, con estrema certezza, da chiunque si fosse apprestato alla lettura e comprensione della domanda, stante l'identità del documento, della data di rilascio e del numero di protocollo.

"Nelle procedure selettive, anche in ossequio al principio del favor participationis, il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorché si tratti di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta e quindi non del tutto mancante, rappresentando dunque l'errore del partecipante il presupposto per l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio, attraverso l'invito dei candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e



dichiarazioni presentati, con l'unico limite che non sia alterata la par condicio dei candidati-concorrenti e non si determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata” (T.A.R. Cagliari, sez. I, 29/10/2021, n. 732).

Non può che richiamarsi quanto recentissimamente affermato dal Presidente del Consiglio di Stato⁶ IV sezione che, con Decreto n.7958/2022, ha tracciato un vero e proprio vademecum del corretto onere dell'Amministrazione in punto di soccorso istruttorio, il cui dovere è causticamente definito <<amplissimo>>, proprio in relazione alle procedure informatizzate che recano mille difficoltà al privato cittadino.

In definitiva, alla luce di quanto fin qui esposto, il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio Scolastico competente del titolo di riserva reclamato dal ricorrente è palesemente illegittimo, oltre che per violazione degli artt.97 della Costituzione e 1 della Legge n. 241/1990 – che impongono l'osservanza dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa –, anche per violazione dell'art. 6 della predetta Legge n. 241/1990 e del dovere, per l'appunto, amplissimo di soccorso istruttorio, ove si sia trattato di errore dell'interessato.

-----○○○◇○○○-----

Come detto, la questione va, poi, vista anche alla luce dell'art. 3 della L. n°68/1999.

La richiamata disposizione prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

⁶ b-1) se a carico del semplice cittadino, pur non trattandosi di un “professionista”, sia traslabile tutto quanto la giurisprudenza abbia finora enucleato sulla partecipazione delle imprese alle pubbliche gare (o degli avvocati al processo telematico);
b-2) se e fino a che punto, a fronte di malfunzionamenti del sistema o del collegamento a esso, il cittadino possa essere costretto a una sorta di “gioco dell'oca” per completare una procedura telematica impostagli (e altresì onerato di riuscire ad avvedersi per tempo dei propri insuccessi);
b-3) se meriti adeguata considerazione la tesi che sul cittadino, in quanto non imprenditore (rectius: non “professionista”), non possa gravare l'onere di munirsi d'una sorta di “ufficio informatico” per potersi correttamente rapportare con l'amministrazione pubblica, e che gli vada perciò riconosciuto, in ogni caso di difficoltà (salvo a postulare un generale obbligo di alfabetizzazione informatica quale preconditione per continuare a godere dei più elementari diritti civili), un soccorso amplissimo – preventivo, ma anche successivo – a carico della controparte pubblica (che, per proprie esigenze, abbia imposto modalità di accesso esclusivamente telematiche);



Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature⁷, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.

Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, de facto "scavalchi" aspiranti con punteggio più alto, proprio perché beneficiario di riserva di posti.

Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all'altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

Vi è certezza che il ricorrente doveva essere ricompreso nel novero dei riservisti da assumere sin dall'originaria tornata di reclutamento.

E', dunque, evidente come la mancata valutazione della riserva prevista dalla Legge n. 68/1999 al docente sia illegittima ed ingiustificata, **atteso che il prof. PUCCIA aveva già indicato il possesso della documentata condizione**, avendola peraltro dettagliata – si ribadisce – con indicazione di tutti i dati richiesti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2020/2022, il che ben potrebbe consentire di ritenere acquisiti i diritti dichiarati nel biennio precedente e, in particolare, la detta riserva, in quanto invalido civile permanente.

⁷ Per calcolare le riserve è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette). Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.



L'Amministrazione scolastica, pacificamente, era in possesso di tutti i dati utili ai fini del corretto reclutamento del ricorrente all'interno della Graduatoria relativa alla classe di concorso B014 – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni e l'omissione sarebbe stata, pertanto, certamente emendabile da parte della stessa Amministrazione.

In ragione di quanto sopra esposto è del tutto evidente, allora, che la mancata valutazione della riserva ex Legge n.68/1999, indipendentemente dall'essere dipesa da un mero errore materiale del ricorrente nella compilazione dell'istanza, non può certamente pregiudicare il riconoscimento della stessa che, si ripete, è stata comunque correttamente dichiarata nella domanda di aggiornamento delle GPS per il precedente biennio 2020/22.

In ogni caso, l'Ufficio Scolastico Provinciale competente, una volta ricevuti i reclami del ricorrente, avrebbe potuto verificare la sussistenza del detto titolo, provvedendo così a rettificare, in autotutela, la relativa posizione nella graduatoria.

SULLE DISCENDENTI CONSEGUENZE
DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL
CORRETTO PUNTEGGIO

Il mancato riconoscimento al ricorrente della riserva ne ha comportato la mancata nomina e, a causa dell'inescusabile negligenza dell'Amministrazione, il docente si è ritrovato ad essere scavalcato da numerosi altri docenti.

Infatti, atteso che la procedura di nomina dalle GPS di II fascia ha effettivamente determinato numerose assunzioni da GPS incrociate su sostegno nella provincia di Torino – e non mancano neanche quelle per la classe di concorso B014 –, sarà la disamina degli atti a chiarire la lesione subita dal prof. PUCCIA.

Già in data 08/09/2022, infatti, sul sito dell'USR Piemonte - Ambito Territoriale di Torino veniva pubblicato il Decreto (prot. n. 12689) con allegati i *"bollettini del secondo turno di nomina dei supplenti per l'a.s. 2022/23"*.

Dall'esame dell'elenco dei docenti nominati sulle GPS incrociate sostegno Fascia 2 si rileva come vi siano **ben 85 docenti nominati** (cfr. all. n. 8).

Successivamente, l'USP di Torino procedeva con ulteriori tornate di nomine, reclutando ancora numerosi supplenti dalle GPS incrociate sostegno Fascia II, e per la precisione 15 docenti in data 19/09/2022 e ben 47 docenti in data



05/10/2022. Peraltro, in questo quarto turno di nomine, risulta anche il reclutamento di un supplente proprio per la medesima classe di concorso – la B014 – del prof. PUCCIA (cfr. all.ti nn. 9 e 10).

Stando così le cose, è evidente il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione, laddove ha ommesso di valutare la riserva già inserita nella precedente domanda per il biennio 2020/2022: errore che – come si è detto – ha privato il ricorrente del diritto alla nomina, posto che lo stesso si è visto – ingiustamente – superare da numerosi altri docenti e che, pertanto, in questa sede, si chiede di emendare.

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

all'On. le Tribunale adito, quale Giudice del lavoro, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso

ACCERTARE E DICHIARARE

il diritto del docente Pietro PUCCIA alla corretta valutazione della condizione di riserva ex Legge n. 68/1999, in seno alla Domanda di aggiornamento delle GPS II fascia a.s. 2022/2024 per la provincia di Torino, classi di concorso B014 e sostegno incrociate per la scuola secondaria di II grado, previa condanna dell'Amministrazione, occorrendo, a disporre la rettifica a mezzo del doveroso soccorso istruttorio;
e per l'effetto,

CONDANNARE

le Amministrazioni resistenti alla dovuta rettifica delle posizioni di individuazione e nomina che consentano al ricorrente la soddisfazione del diritto invocato, sì da determinarne e renderne effettivo il reclutamento e quindi

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad emanare tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente e

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti al riconoscimento giuridico ed economico della supplenza spettante al ricorrente con decorrenza 01/09/2022, ovvero con quella che il Decidente riterrà, e sino al 30/06/2022.

Con vittoria di spese competenze e onorari.

Con riserva di separata azione volta alle ulteriori identiche richieste condannatorie che riguardino l'a.s. 2023/24, ove l'adeguamento alla Pronuncia in cui si confida non pervenga in tempi utili a prevenire l'avvio del



prossimo a.s.

Ai fini della dichiarazione di valore, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile, ma il ricorrente è esentato dal versamento del C.U. per ragioni di reddito, come autocertifica.

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
2. O.M. n. 112 del 06/05/2022;
3. Domanda di inserimento/aggiornamento GPS del 27/05/2022;
4. Domanda di inserimento/aggiornamento GPS del 27/07/2020;
5. Istruzioni operative supplenze a.s. 2022/2023 - prot. n.28597 del 29/07/2022;
6. Decreto pubblicazione GPS definitive a.s. 2022/24 provincia di Torino - prot. n.9324 del 01/08/2022;
7. Graduatoria Provinciale II fascia SS Classe B014 -Torino;
8. Bollettino nomine e Decreto di pubblicazione prot. n. 11445 del 08/09/2022;
9. Bollettino nomine e Decreto di pubblicazione prot. n. 12053 del 19/09/2022;
10. Bollettino nomine e Decreto di pubblicazione prot. n. 12689 del 05/10/2022;
11. Nota con ricevuta di protocollo del 19/10/2022;
12. C.d.S., sez. IV, Decreto presidenziale n.7958/2022;
13. Trib. Lav. Palermo, Ord. del 07/11/2022.

ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Il quadro descritto determina, pertanto, la necessità di richiedere al Giudice, con provvedimento cautelare, di anticipare gli effetti della Sentenza di merito. A seguito delle scrupolose ricerche effettuate con puntiglio e con assiduità dal ricorrente tramite accesso ai siti web istituzionali della provincia di Torino è emerso che il reclutamento predetto ha avuto tale illegittimo andamento e che si è sostanzialmente esaurito.

Non residuando più tornate di reclutamento per incarichi di supplenza, la perdita, documentata, di opportunità lavorative è sotto gli occhi di tutti e perdura e si aggrava giorno dopo giorno.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussiste il requisito del



periculum in mora, atteso che il ricorrente, già sessantatreenne, ancora disoccupato, si è visto privato dell'assunzione certa (dovuta alla condizione di riservista) e che, dati alla mano, conserva *chance* pari a zero di occupazione. Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di vedersi assegnato un incarico e solo un ripristino della corretta posizione di riservista e, quindi, un ristabilimento del legale scorrimento delle graduatorie potrebbe determinare la possibilità per il ricorrente di lavorare, o meno.

Da qui le ragioni di una domanda cautelare, atteso che la mancata attribuzione di incarico per il ricorrente, disoccupato e con famiglia a carico, come emerge dalle stesse domande in atti, determina l'impossibilità di attendere ai bisogni quotidiani della vita.

Circostanza questa che solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato ripristino della corretta posizione di riservista e al discendente diritto di corretto utilizzo della graduatoria, potrebbe essere scongiurata, consentendo al ricorrente di ottenere il dovuto incarico, per poter lavorare e mantenere sé e la famiglia e, non ultimo, maturare punteggio.

È, pertanto, costretto il ricorrente – si ribadisce attualmente disoccupato e con il rischio di rimanervi – a richiedere all'On.le G.U. adito l'anticipazione degli effetti della Sentenza di merito tramite la proposizione dell'odierna domanda cautelare, venendo in questione la stessa possibilità di lavorare e poter mantenere sé stesso e la propria famiglia.

Difatti, considerati i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta illegittima ed a ottenere i conseguenti provvedimenti ripristinatori, la mancata attribuzione dell'incarico, si evidenzia la portata durevole del pregiudizio arrecato al ricorrente che è certamente apprezzabile quale pregiudizio grave ed irreparabile.

Il ricorrente, infatti, allo stato attuale è del tutto sprovvisto di reddito e posto nella condizione forzata di inattività: lo stesso, infatti, del tutto paralizzato dalla illegittimo contegno denunciato, non è stato reclutato e non potrà esserlo per tutta la durata biennale di efficacia delle GPS 2022/24.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 C.P.C. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti*



d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

Sicché è doveroso evidenziare l'esatta posizione giuridica soggettiva del ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede solo patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari dall'illegittimo provvedimento adottato: l'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si matura già con il solo decorso del tempo nella fattispecie che ne occupa, costituendo l'azione esercitata e l'intangibilità delle situazioni consolidate un tutt'uno indissolubile.

Il disagio creato al ricorrente si rivela certamente pregiudizievole dei propri diritti in quanto direttamente discendente dal provvedimento illegittimo e difforme dalla normativa prevista.

Senza dimenticare, poi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"... che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del <principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione>; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato [la cui ricostruzione ermeneutica consolida le ragioni del ricorrente] - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto degli stessi e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Il richiamato orientamento della Cassazione si pone nel solco della definizione calamandreiana del *periculum* nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione lato sensu della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che



Calamandrei definiva pericolo da "tardività", consistente nella insoddisfazione dell'attore protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.

Ancora più pregnantemente può e deve richiamarsi l'evidente lesione di diritti di natura costituzionale.

L'illegittimità denunciata in ricorso, infatti, riverbera sull'impossibilità (dopo tanta fatica) di migliorare definitivamente la propria sistemazione lavorativa, ovvero di programmare la propria vita anche in relazione alle esigenze familiari, situazioni queste meritevoli di tutela cautelare, per via della dimostrata lesione di diritti non patrimoniali insuscettibili di riparazione economica, quali ad esempio il diritto al lavoro ed il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa (artt.4 e 36 Cost.) che più volte il Tribunale Lavoro di Catania non ha mancato di tutelare proprio in sede cautelare [Ord. 16/12/04 Giud. Est. dott. C. Giongrandi; Ord. 28/2/05 Giud. Est. dott. R. Camilleri; Ord. 3/11/2005 Giud. Est. Dott.ssa A.V. Balsamo; Ord. 16/12/04 Giud. Est. dott. C. Giongrandi etc.)

Il contegno dell'Amministrazione, renitente a tutte le istanze del ricorrente volte ad invocare il soccorso istruttorio, impone la proposizione della presente istanza

Per l'esposto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, anche con Decreto *inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione dell'udienza urgente nei tempi più stretti possibile, voglia in via cautelare ed urgente

- ORDINARE all'Amministrazione l'immediata rettifica della graduatoria con annotazione della condizione di riservista ex L.68/99 del ricorrente e l'attribuzione di incarico in supplenza derivante dal corretto ripristino delle operazioni di reclutamento che tangano conto di detta condizione;
- DISPONENDO sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ex art.151 c.p.c.



Posto che la giurisprudenza più recente, in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, per i contenziosi afferenti le graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti che hanno preso parte alla medesima procedura di formazione della graduatoria impugnata e data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio, si ritiene opportuno che la S.V.I. disponga ai sensi dell'art.151 c.p.c. quale forma alternativa alla notifica per p.p. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR, alla luce dell'orientamento espresso da numerosi Tribunali e fatto proprio anche dalle Corti d'Appello, in punto di necessaria integrazione del contraddittorio in materia di graduatorie scolastiche

Salvo ogni altro diritto.

Catania-Torino, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

